

N. R.G. 1762/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Prima Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED]	Presidente
dott. [REDACTED]	Consigliere
dott. [REDACTED]	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 1762/2022 promossa in grado d'appello

DA

[REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA
FRAULETO, 7 80036 PALMA CAMPANIA presso lo studio dell'avv. NUNZIATA CINZIA, che lo
rappresenta e difende come da delega in atti;

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende come da
delega in atti;

APPELLATO

Avente ad oggetto: Mutuo
sulle seguenti conclusioni.

Per [REDACTED]

Voglia l'adita Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere l'appello come proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza così giudicare:

- 1) accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art.1815 c.c. secondo comma;
- 2) per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 3.262,27;
- 3) accertare altresì il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di € 6.293,15;
- 4) per l'effetto, condannare la convenuta società [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 9.555,42;
- 5) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario.

Per [REDACTED]:

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disatteso ogni contrario assunto:

In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e dell'appello avversario ai sensi degli art. 348 *bis* c.p.c.

Nel merito ed in via definitiva respingere l'impugnazione proposta dal Signor [REDACTED] in quanto infondata per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 1188/2022 del Tribunale di Como.

Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Il giudizio di primo grado.

I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Como, per sentirla condannare alla restituzione degli interessi corrisposti, nonché dei costi sopportati, in relazione al finanziamento n. 303756, con cessione del quinto della retribuzione, stipulato il 18.06.2009 per un capitale lordo di € 21.252,00 -da rimborsare in 84 rate da € 253,00- con [REDACTED], mandataria della [REDACTED]. Il contratto di finanziamento era stato successivamente ceduto alla convenuta, ed estinto anticipatamente alla data del 31.07.2016 come da liberatoria rilasciata dalla stessa [REDACTED]. Segnatamente il [REDACTED] ha domandato la condanna di [REDACTED] al pagamento della somma complessiva di € 9.555,42 di cui € 3.262,27 per interessi corrisposti ed € 6.293,15 di costi sostenuti all'atto dell'erogazione del credito per commissioni e polizza assicurativa, escluse le somme inerenti imposte e tasse.

A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che gli interessi richiesti dalla mutuante avevano superato la soglia dell'usura, dovendosi tener conto, ai fini della determinazione del TEG, anche dei costi sostenuti per la stipulazione della (obbligatoria) polizza assicurativa per il rischio morte. Nella specie, il contratto stipulato prevedeva un TEG del 12,92% -calcolato con esclusione del premio assicurativo- a fronte di un tasso soglia usura del 13,45%, ma il TAEG effettivo -calcolato includendo il suddetto costo dell'assicurazione- era pari al 20,96% (come da consulenza di parte depositata), dunque superiore al tasso soglia.

I.2. [REDACTED] ha resistito, contestando la correttezza della tesi di controparte per cui la verifica dell'usurarietà del finanziamento avrebbe dovuto essere effettuata utilizzando il TAEG -inclusivo di ogni costo obbligatoriamente legato all'erogazione del credito- anziché il TEG, per il calcolo del quale le istruzioni della Banca d'Italia esplicitamente escludevano la considerabilità del costo assicurativo.

I.3. Il Tribunale di Como, all'esito del giudizio, ha pronunciato sentenza con la quale ha rigettato le domande dell'attore, condannandolo alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite.

Ha infatti ritenuto che erroneamente l'attore avesse desunto l'usurarietà del finanziamento dall'ammontare del T.A.E.G (pari, come allegato in atto di citazione, al 20,96%), anziché fermarsi alla

considerazione dell'unico parametro utile al fine, ovvero il TEG, previsto in contratto nella misura del 12,92% a fronte di un tasso soglia usura del 13,45%.

II. L'appello.

II.1. Avverso tale decisione ha interposto appello il [REDACTED] sulla scorta di un unico motivo così rubricato:

I – Errata motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto la non usurarietà del contratto di finanziamento - violazione dell'art. 644 c.p. così come modificato dalla L. 108/1996 e dell'art. 1815 2° comma c.c. – erronea applicazione dei decreti del Ministro del tesoro e delle istruzioni della Banca di Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale ai sensi dell'usura. Con esso, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Como per aver escluso, sulla base delle considerazioni già sopra riportate, l'usurarietà del finanziamento.

II.2. Si è costituita in giudizio [REDACTED] contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto.

Ribadito che, come già affermato dal primo giudice, l'unico parametro corretto da utilizzare nel controllo di usurarietà del finanziamento è il T.E.G. e non il T.A.E.G., ha riconosciuto l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla legittimità dell'inclusione nel calcolo del T.E.G. dei costi di polizza a garanzia del rischio vita/impiego per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulati nel vigore delle Istruzioni di Banca d'Italia del 2006, rilevando tuttavia che l'orientamento della Cassazione, secondo cui anche per i contratti di mutuo contro cessione del quinto stipulati prima dell'agosto 2009, gli oneri assicurativi dovrebbero essere inclusi nel calcolo del TEG, non è stato condiviso dalla giurisprudenza di merito, compresa la Corte di Appello di Milano, espressasi in più occasioni (Corte di Appello di Milano n.2737/19; Corte di Appello di Milano n. 2064/20) nel senso della vincolatività delle Istruzioni della Banca d'Italia del 2006 per tutti i contratti di finanziamento stipulati nel periodo di loro vigenza.

II.3. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.2024 con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli atti difensivi conclusionali. La sola parte appellata ha provveduto, depositando la comparsa conclusionale. La causa è stata quindi discussa nella camera di consiglio del 20.06.2024.

III. Le osservazioni della Corte:

L'appello è fondato e va accolto.

III.1. Come questa Corte di Appello ha avuto modo di affermare recentemente¹, “La questione di diritto relativa alla valutazione dei costi assicurativi ai fini della verifica di usurarietà dei tassi è stata risolta nella giurisprudenza con decisioni contrastanti. Questa Corte si è espressa in passato, anche sulla scorta di precedenti di legittimità, nel senso indicato dalla sentenza qui appellata e, infatti, [la appellata] richiama, a sostegno della propria domanda di conferma della decisione del Tribunale, la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2737/19, nella quale si era affermata la necessità, ai fini del rilievo dell'usura, di una comparazione fra dati omogenei e si era, pertanto, escluso che nella determinazione del TEG si dovesse tener conto dei costi assicurativi, che, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia *pro tempore* vigenti, non entravano a far parte della rilevazione del TEGM. Tale soluzione interpretativa è stata, tuttavia, da ultimo disattesa dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 20247/23), che, proprio decidendo sul ricorso contro la suindicata sentenza di questa Corte, ha ritenuto insoddisfacenti i motivi esposti a sostegno della tesi della comparazione fra dati omogenei, tesi che la S.C. aveva già ritenuto non condivisibile in tema di interessi moratori (v. Cass. 37058/21). Le ragioni esposte nei suddetti più recenti precedenti di legittimità risultano condivisibili e inducono questa Corte a mutare il proprio orientamento e a seguire l'orientamento indicato dalla Cassazione, che ha “*evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644, comma 4, cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”- alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi [...] ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)” (Cass. 20247/23).”*

¹ Corte di Appello di Milano, sez. I, sentenza n. 508/2024, est. Milone.

III.2. Va allora rilevato che il contratto di finanziamento per cui è causa, se prevedeva un TAEG comprensivo di tutti i costi (commissioni, spese, premio assicurativo, oneri erariali) pari al 20.96%, prevedeva altresì un “*TAEG al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali, equivalente al Tasso Effettivo Globale (TEG)*”, dichiarato nel 12,92%.

Pur corretta essendo l’affermazione dell’appellata -fatta propria dal giudice di prime cure- per cui al fine della ricognizione dell’usura il parametro da confrontare con tasso soglia è il TEG, e non il TAEG, la Corte rileva che nel caso di specie è il contratto di finanziamento ad affermare l’equivalenza dei due parametri laddove il TAEG sia calcolato *al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali*.

Si riporta il testo del punto 1.3 del contratto in atti:

1.3.- Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) relativo al presente prestito comprensivo di tutti gli oneri indicati alle lettere a), b), c), d), e) del punto 1.1, è pari al20,96.....%, calcolato ipotizzando l'anno composto da 12 mesi uguali ai sensi del Decreto Ministero del Tesoro 6/5/2000. Si precisa, inoltre, che, come indicato nelle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura" di Banca d'Italia, il TAEG al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali, equivalente al tasso effettivo globale (TEG), è pari al12,92.....%.

Le lettere a), b), c), d) ed e) del punto 1.1. rappresentano, appunto, tutti i costi legati all’erogazione del credito, compreso il premio dell’assicurazione vita/impiego corrispondente alla lettera e) che si riporta:

e)-€.....2.547,20..... per i premi anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù delle quali il Mutuante ha ottenuto copertura dei rischi della Vita nonché di perdita dell'impiego/occupazione in funzione del rimborso del capitale mutuato, così come previsto dall'art. 54 del T.U. 180/50.

Il TEG del finanziamento, pertanto, giova ribadire, è stato espressamente indicato in contratto -nella misura del 12,92%,- quale parametro *equivalente al TAEG al netto dei premi assicurativi e degli oneri erariali*.

Di qui, l’inutilità nella fattispecie dell’insistere in astratto sulla differenza tra i due parametri ai fini dell’usura contrattuale.

Senonché, una volta premesso per le ragioni esposte che il TEG avrebbe dovuto essere calcolato includendo il costo del premio assicurativo, il consulente di parte del [XXXXXXXXXX] (allegato C dell’elaborato in atti), con calcoli che [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] non ha specificamente contestato limitandosi appunto a censurare in astratto il richiamo al TAEG anziché al TEG al fine della ricognizione dell’usura, ha determinato, includendo il costo dell’assicurazione ed escludendo solo gli oneri erariali, un TAEG del 20,775%: ben superiore al tasso soglia usura, che, come incontestato fra le parti, per le cessioni del quinto con importo > 5.000 € relative al trimestre APRILE-GIUGNO 2009 era fissato nella misura del 13,45%.

III.3. Ai sensi dell'art. 1815 c.c. la conseguenza è che gli interessi non sono dovuti, e l'appellata deve restituire quelli percepiti sino all'estinzione anticipata. La gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l'obbligo di restituire altresì le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse (v. art. 644 c.p.).

III.4. Al momento dell'anticipata estinzione il [REDACTED] aveva pagato, come allegato ed incontestato, € 3.262,27 per interessi ed € 6.293,15 per commissioni, spese e premio assicurativo (al netto, dunque, di imposte e tasse), per un totale di € 9.555,42. In riforma della sentenza del Tribunale di Como l'appellata deve essere condannata a restituire all'appellante la suddetta complessiva somma, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sino al saldo effettivo.

IV. Il regolamento delle spese di lite:

Le spese di lite, che in ragione della riforma della sentenza impugnata devono essere regolate per entrambi i gradi, possono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto del contrasto di giurisprudenza sulla questione di diritto che ha formato oggetto del primo motivo di gravame.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda od eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:

1. In riforma della sentenza n. del Tribunale di Como condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 9.555,42 oltre interessi come indicato in motivazione.

2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20.06.2024.

Il Consigliere est.

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]